



# **COMUNE DI CAMPLI**

## **REGOLAMENTO PER L'AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI**

## ART. 1

### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art.2.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente a ciò dedicati su spazi privati.

## ART. 2

### LUOGHI DI AFFISSIONE

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'apposito elenco predisposto ed aggiornato dall'Ufficio Tributi Comunale, sulla base del Piano Generale degli Impianti vigente.

## ART.3

### MODALITA' DI AFFISSIONE E DEFISSIONE

L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall'ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 48 cm di larghezza e 35 cm di altezza;
- b) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci e ha l'obbligo, al momento della defissione, di pulire lo spazio che occupava;
- c) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, senza che siano scaduti i termini di affissione. Gli annunci scaduti possono essere coperti o rimossi, a partire dai più vecchi;
- d) gli annunci funebri devono essere rimossi entro **tre giorni** dalla celebrazione del funerale;
- e) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro **due giorni** dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi **cinque giorni** prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro **due giorni** successivi alla ricorrenza e/o anniversario.

## ART. 4

### PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio.
2. Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto.
3. Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva le agenzie funebri debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio tributi comunale, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del D.LGS. n.507/93.

4. L'ufficio preposto alla gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni porrà in essere tutte le iniziative necessarie a favorire le imprese nell'assolvimento delle obbligazioni di cui ai commi precedenti.

## **ART. 5**

### **DIVIETO DI PUBBLICITA'**

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. E' consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono:
3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve riportare tassativamente i seguenti requisiti:
  - a) va riportata, in alternativa, una delle seguenti diciture: "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2.

## **ART. 6**

### **SANZIONI**

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 o 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare, in misura ridotta, la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
5. Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Servizio Tributi, è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt.17 e ss. della legge n.689/81.
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 e della legge n.689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.